

Legge regionale 19 dicembre 1976, n.73

Incentivazione per l'apertura e gestione di farmacie rurali particolarmente disagiate.

ARTICOLO 1

A decorrere dal biennio 1976-77 ai titolari e direttori responsabili di farmacie rurali ubicate in localita' inferiore a 5000 abitanti nonche' ai comuni che gestiscono farmacie rurali, secondo le norme stabilite dal RD 15-10-1925 n. 2578, ferme restando le provvidenze previste dalla legge 8 marzo 1968 n. 221, art. 2, comma 1, e legge 5-3-1973 n. 40, e' concesso un contributo aggiuntivo nella misura che segue:

- Lire 1.500.000 annue lorde per i destinatari il cui volume di affari, dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, non ha superato, in ciascuno dei due anni precedenti, 20 milioni di lire;
- Lire 1.000.000 annue lorde per i destinatari il cui volume di affari, dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, non ha superato, in ciascuno dei due anni precedenti, 30 milioni di lire;
- Lire 500.000 annue lorde per i destinatari il cui volume di affari, dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non ha superato, in ciascuno dei due anni precedenti, 40 milioni di lire.

I nominativi dei beneficiari del contributo aggiuntivo di cui all'art. 1 saranno comunicati agli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto ed agli Uffici distrettuali delle imposte.

Ove i predetti Uffici finanziari dovessero comunicare, entro i termini che la vigente normativa rispettivamente assegna per le rettifiche od accertamenti, variazioni quantitative del volume d'affari denunciato dai beneficiari, la Regione provvedera' al recupero totale o parziale delle somme erogate applicando sulle medesime l'interesse nella misura del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data dell'adozione dell'atto formale con il quale si dispone la ripetizione.

ARTICOLO 2

Gli aspiranti al contributo previsto all'articolo precedente debbono presentare entro il 31 marzo del primo anno di ogni biennio contestualmente o indipendentemente dalla domanda e dalla documentazione prevista dalla legge 8-3-1968, n. 221, apposita istanza e copia delle dichiarazioni relative ai due anni solari precedenti prodotte ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Le dichiarazioni debbono riferirsi al volume di affari che ha interessato la gestione della farmacia anche se l'attività per oggetto e natura può importare diversi regimi di applicazione dell'imposta.

Le copie delle dichiarazioni debbono avere l'attestazione della conformità all'originale, rilasciata dal competente Ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto.

ARTICOLO 3

Al farmacista gestore o al sanitario cui è affidato il dispensario farmaceutico, istituito a norma della legge 8-3-1968 n. 221, spetta un'indennità di gestione nella misura di L. 200.000 annue, ridotta a metà nel caso che il dispensario sia ubicato in locali messi a disposizione dal Comune.

La somma di cui al precedente comma è comprensiva dell'indennità di gestione di cui all'art. 3, comma 2, della legge 8-3-1968 n. 221.

ARTICOLO 4

L'indennità di residenza per i titolari e direttori responsabili di farmacie rurali ubicate in località con popolazione inferiore a 3000 abitanti, nonché il contributo annuo spettante ai comuni gestori di farmacie rurali in località con popolazione inferiore a 3000 abitanti, previsti dalla legge 8 marzo 1968, n. 221, sono aggiornati ogni biennio con deliberazione del Consiglio regionale da emanarsi entro il 31 marzo degli anni pari e con effetto dal 1 gennaio.

L'aggiornamento viene effettuato sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo della vita accertati dall'istituto centrale di statistica, con riferimento al trimestre ottobre - dicembre 1975 considerato uguale a 100, valutati ai fini dell'indennità di contingenza del settore dell'industria e commercio al 31 dicembre degli anni dispari.

Per ogni punto di variazione in aumento l'indennità di residenza o il contributo sono maggiorati da L. 2000 a L. 5000.

Il sistema di determinazione della misura dell'indennità e contributo si applica a decorrere dal biennio 1978-79.

A decorrere dal biennio 1978-79 è soggetto ad aggiornamento secondo le modalità del presente articolo anche il contributo previsto all'art. 1 della presente legge.

ARTICOLO 5

Le domande da presentarsi a norma dell'art. 4 della legge 8 marzo 1968 n. 221, debbono essere corredate anche da un certificato del Sindaco che attesti la consistenza della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente di ogni biennio nella localita' o agglomerato rurale in cui e' ubicata la farmacia, nonche' da un certificato di residenza del titolare, gestore provvisorio o direttore responsabile.

I titolari, i direttori responsabili ed i comuni che siano autorizzati all'apertura di farmacie rurali posteriormente al 31 marzo degli anni pari in localita' con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono presentare l'istanza per la concessione dell'indennita' o contributo entro il 31 marzo dell'anno non pari.

La decisione della Giunta regionale in ordine al diritto e alla misura dell'indennita' o contributo sara' limitata al predetto anno solare.

E' esclusa la possibilita' di erogazione del contributo previsto all'art. 1 in tutti i casi, come l'apertura di un nuovo esercizio, in cui non sia possibile dimostrare il volume di affari complessivo riferito ad un intero esercizio solare.

ARTICOLO 6

In caso di trasferimento della titolarita' successivamente al 31 marzo degli anni pari l'acquirente, indipendentemente dall'avvenuto riconoscimento della titolarita', dovra' chiedere, entro il 90mo giorno dall'atto di acquisto, l'erogazione a proprio favore dell'indennita' gia' determinata per il precedente titolare o per la quale quest'ultimo abbia presentato l'istanza nei termini.

Per l'erogazione dell'indennita' di residenza a carico della Regione, dell'indennita' di gestione del dispensario e del contributo a favore del comune gestore della farmacia rurale, sara' iscritto nello stato di previsione dell'Ente un apposito stanziamento il cui ammontare sara' costituito dal contributo a carico delle farmacie non rurali nella misura prevista dall'art. 2 della legge 12 agosto 1962 n. 1352.

ARTICOLO 7

Le provvidenze previste dalla legge 8-3-1968, n. 221 nonche' quelle di cui alla presente legge sono estese a decorrere dal biennio 1976-77 anche a favore di farmacie rurali, aperte al pubblico, gestite direttamente da enti ospedalieri.

ARTICOLO 8

E' esclusa l'erogazione del contributo aggiuntivo di cui all'art.

1 a favore di titolari che in posizione di ruolo o fuori ruolo svolgono attività di insegnamento in scuole statali di qualunque ordine e grado.

ARTICOLO 9

Per il biennio 1976-77 l'istanza prevista al primo comma dell'art. 4 è prorogata al trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 10

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 1976 in L. 90.000.000, si farà fronte con le disponibilità previste al Cap. 11100 "Indennità di residenza a favore di titolari di farmacie rurali, indennità di gestione dei dispensari farmaceutici e contributo ai comuni gestori di farmacie rurali (art. 8 Legge 8-3-1968 n. 221)" la cui dizione viene così modificata:

"Indennità di residenza a favore dei titolari di farmacie rurali, indennità di gestione dei dispensari farmaceutici, contributo ai comuni gestori di farmacie e contributi integrativi delle provvidenze previste dalla legge 8 marzo 1968, n. 221".

La spesa per gli anni successivi farà carico ai corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.